

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 D. LGS. 39/2013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR. 445/2000)

Il sottoscritto Paolo Pisa, nato a Sanremo (Im) il 13.7.1948, e residente a [REDACTED] Cod. Fisc. PSIPLA48L13I138O in servizio presso questo Ateneo in qualità di professore ordinario, a tempo pieno

- consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà perseguibile ai sensi dell'articolo 483 del Codice Penale, come prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 20 comma 5 D. Lgs. 39/2013¹;
- preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ateneo in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 comma 3 D. Lgs. 39/2013²;
- considerato che tale dichiarazione viene resa anche ai sensi dell'articolo 35 bis del D. Lgs. 165/2001³ e del Piano integrato 2017 - 2019 dell'Università degli Studi di Genova.

DICHIARA

- che non è intervenuta alcuna causa di inconferibilità di incarichi, di cui all'art. 3 D. Lgs. 39/2013, derivante da condanna penale, per i reati di cui al Capo I Titolo II Libro II del Codice Penale, pronunciata con sentenza anche non passata in giudicato⁴;
- che non è intervenuta alcuna causa di incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali, di cui all'art. 9 D. Lgs. 39/2013⁵.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione.



¹ Art. 20, c. 5 D. Lgs. 39/2013: "Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni".

² Art. 20, c. 3 D. Lgs. 39/2013: "Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico".

³ Art. 35 bis, c. 1 D. Lgs. 165/2001: "Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a. non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b. non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c. non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

⁴ Art. 3, c. 7 D. Lgs. 39/2013: "Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna."

⁵ Art. 9 D. Lgs. 39/2013: "Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico."